

1

Seguito dell'Adunanza 11 settembre 1915 (Vol. XVII)

3. Vertenza con le "Assurances Générales" di Parigi.

Il Direttore Generale riferisce che il Comitato Permanente, con una deliberazione 3 giugno u.s., ricevette l'opportunità di trattative dirette fra la Direzione Generale dell'Istituto e le "Assurances Générales" per la definizione della nota pendenza relativa alla cauzione data dalla Popolare a quella Compagnia a garanzia della gestione della rappresentanza in Italia per il ramo incendi.

In esecuzione di tale deliberazione, dopo aver pregato il Comm. Colombo di sospendere ogni trattativa in corso, egli scrisse alla Direzione delle "Assurances" invitando a formulare una proposta per una amichevole definizione della vertenza.

no

La Direzione delle "Assurances" rispose dichiarando di ritenere che dati i danni dalla Compagnia sofferti in conseguenza della cessazione del mandato della Popolare, danni che essa valutò in somma superiore alle L. 190.000, essa dimostrava già un grand esprit de conciliation accontentandosi, a titolo di indennizzo, delle L. 50.000 di rendita costituenti la cauzione.

La risposta era stata lasciata difficilmente e, d'atto ad una ripresa delle trattative il Direttore Generale si riservava anzi di informare il Comitato per provocare le decisioni definitive. Nel frattempo, essendo venuto a Roma, per affari col Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, M.<sup>o</sup> Leon Bupnoir, alto funzionario della Compagnia stessa, egli espresse il desiderio di avere un colloquio col Direttore Generale. Questo ebbe infatti il giorno 8 conento la visita di M.<sup>o</sup> Bupnoir e si intrattenne con lui in lunga conversazione durante la quale tutti i vari aspetti della questione furono ampiamente discussi e lumeggiati.

Tale discussione che il Direttore riassunse brevemente, si aggirò su tre punti essenziali:

- 1) legittimità, da parte della Popolare, della risoluzione anticipata del contratto di rappresentanza;
- 2) eventuale di un giudizio per la restituzione del deposito costituito dalla Popolare;
- 3) convenienza di un accordo amichevole.

Sul primo punto, il Bupnoir, il quale ha dimostrato una grande conoscenza non solo della questione, ma anche della nostra legislazione, nega recisamente che la legge 4 aprile 1912 costituisca

una giusta causa per la revocazione del mandato conferito alla Popolare. Secondo l'assunto della C.<sup>ia</sup> d'Assurances Generales, la Popolare fu guidata da criteri di convenienza economica, com'è dimostrato ampiamente dal fatto che fece la cessione con effetto anteriore all'entrata in vigore della legge di aprile. In ogni modo la Popolare avrebbe potuto rimanere pergestita la rappresentanza incendi delle Assurances. Ed all'obiezione che si trattava di una Mutua e che lo scioglimento anticipato era stato deliberato dal maggiore potere, cioè dall'assemblea dei soci, il Bufnoir rispose che anche l'assemblea dei soci aveva ratificato l'operato del Consiglio, circa l'assunzione della rappresentanza del ramo incendi.

Drj.

Si parlò poi dell'eventualità di una controversia giudiziale, la quale, sia perché la Compagnia ha sede a Parigi, sia perché a Parigi fu firmato il contratto con la Popolare, e principalmente perché un ulteriore accordo scritto avrebbe fissato per ogni eventuale controversia la competenza dei Tribunali francesi, donde si volgersi innanzi al Tribunale della Senna. Il Bufnoir fa una questione pregiudiziale; egli dice che l'Istituto non ha veste per chiedere la restituzione della cauzione. Non si tratta di un credito della Popolare verso la Compagnia, ma di un deposito cash.

4-

tutto esclusivamente a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti dalla Popolare verso la Compagnia. La restituzione, parziale o totale della cauzione, deve essere preceduta appunto dalla liquidazione dei rapporti derivanti dal contratto di mandato. E per questa liquidazione le Assicurazioni non possono avere come contraddittore, l'Istituto, cioè un socio, ma solo ed esclusivamente la Popolare, cioè la loro mandatataria.

Tutte queste obiezioni, senza bisogno di molte illustrazioni, presentano qualche gravità. È difficile sostenere che la cessazione della Popolare sia stata una necessità per quella Società e quindi costituisca una giusta causa di risoluzione del mandato. Senza discutere se la cessione del portafoglio vita fosse una necessità di fronte alla nuova legge, nel caso speciale il dubbio riguarda la cessazione della Popolare, che fu deliberata a tutti gli effetti, e così oltre che rispetto all'esercizio del ramo vita, anche rispetto all'esercizio della rappresentanza della Compagnia estera per il ramo incendi. Tale completa cessazione avvenuta senza accordi qualsiasi fra la Popolare e la Compagnia estera è indubbiamente tal fatto da prestarsi ad argomentazioni di ordine giuridico sfavorevoli all'assunto della Popolare e dell'Istituto. E ciò anche

a prescindere dalle tendenze della giurisprudenza, circa il carattere delle cessioni di portafoglio, quali risultano dall'esito della causa Baschi. Ancora.

Tribunali del Bufnoir e la circostanza fortunatamente non rievocata, che a favore della Società venne rilasciata la somma di oltre £ 400,000 di utili ripartibili, sembrano perciò al Direttore Generale non privi di fondamento.

E poiché le altre obiezioni non gli sembravano meno fondate egli preferì subito venire al terzo punto, cioè quello relativo alle trattative per un bonario componimento. Il Bufnoir rispose che la Compagnia era dispostissima a seguirci su questa via e pregava di formulare una proposta. Il Direttore Generale accennò ai precedenti parler iniziati dal Comm. Colombo, il quale aveva fatto intendere che la controversia avrebbe potuto transigersi con £ 8 a 10.000, -. Il Sig. Bufnoir protestò energicamente affermando che una siffatta offerta non era mai stata fatta e che il Comm. Colombo a lui personalmente aveva parlato di 20.000 lire. Conto il Direttore Generale di ridurne a £ 15.000 di infine, con ogni riserva da una parte e dall'altra, rispetto alle necessarie deliberazioni dei due Consigli di Amministrazione, tenendo ferma la cifra accennata dal Comm. Colombo.

Art

to, si decise di proporre la transazione della vertenza col pagamento di L. 20.000, a titolo di rimborso di spese.

Il Sig.<sup>o</sup> Bufnoir promise di telegrafare a Parigi e di informare subito il Direttore Generale delle comunicazioni che gli farà la Compagnia. Infatti in data 10 corrente, egli è tornato per dirgli che la Compagnia aderisce in massima alla proposta ed è pronta a rilasciare all'Istituto il deposito cautelativo contro pagamento di L. 20.000.

Naturalmente, in tale occasione, ripetute al Sig. Bufnoir le riserve fatte circa la necessaria autorizzazione e ratifica del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ha anche accennato alle modalità per effettuare l'operazione la quale potrebbe compiersi nel seguente modo: la Compagnia cioè manderebbe i titoli al suo rappresentante in Milano il quale li consegnerebbe ad un incaricato dell'Istituto contro pagamento di L. 20.000.

Esprime intanto il convincimento che una transazione sulle basi anzidette, sia consigliabile sotto tutti i punti di vista: e perchè in fatto non può escludersi che la Compagnia abbia avuto dei danni e che qualche fondamento possa avere la pretesa ad un indennizzo: e perchè, ove l'Istituto avesse instaurato un

giustizia in Francia, se si può assorbire l'eventuale discutibile maggior vantaggio di fronte alle condizioni che verrebbero assicurate con l'anzioletta proposta di nazionalizzazione.

Il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale, ritenuta la convenienza della proposta tranne che in merito alle condizioni e con le modalità indicate.

1. Cambiamento del supplente dell'Agente Generale di Mantova.


Sentite le comunicazioni del Direttore Generale;  
In conforme proposta del Comitato Permanente

Art

Il Consiglio delibera di approvare la nomina del signor Armando Carpi a supplente del titolare della Agenzia Generale di Mantova, in sostituzione del defunto sig. Benedetto Carpi.

2. Cambiamento del supplente dell'Agente Generale di Cosenza.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale;  
In conforme proposta del Comitato Permanente;  
Il Consiglio delibera di approvare la nomina del



sig. Giuseppe Abbi Marini a supplente del titolare della Agenzia Generale di Cosenza, in sostituzione del sig. Cesare Quircheri, dimissionario.

### 6. Causa Alibrandi.

Il Direttore Generale ricorda brevemente i precedenti della causa promossa contro l'Istituto Nazionale del Sig. Angelo Alibrandi, il quale aveva concorso per la concessione della Agenzia Generale di Roma, e, non essendo stato prescelto, convenne in giudizio l'Istituto affermando di aver diritto alla aggiudicazione in base all'articolo 14 della legge 4 aprile 1912, quale ex funzionario della Società La Russiana. Il Tribunale di Roma ritenne che l'Alibrandi dovesse previamente rivolgersi alla IV sezione del Consiglio di Stato, in relazione alla circostanza che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto non aveva né ammessa né escluso l'idoneità di esso Alibrandi. Ora la Corte d'appello, con sentenza comunicata all'Istituto dalla R. Avvocatura Erariale con lettera del 28 agosto u. s., ha respinto la tesi, da noi sostenuta, che l'articolo 10 della legge 4 aprile 1912 riguarda soltanto gli impiegati; ha ritenuto che il possesso dei vari requisiti posti da quell'articolo, fra cui quello della idoneità riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione

zione sia diritto alla nomina, ed ha escluso la possibilità che in mancanza dell'espreso riconoscimento dell'idoneità per parte del Consiglio di Amministrazione, l'autorità giudiziaria accerti essa l'esistenza della idoneità.

Conseguenza logica, osserva l'Avvocatura, di queste premesse, pur divergenti in gran parte dallo assunto dell'Istituto, sarebbe stata ugualmente la revocazione delle pretese attrici. Invece con un'ultima parte della sentenza la Corte ha creduto bene di ammettere l'Alibrandi a provare con interrogatorio che il Direttore Generale dello Istituto, sulla fine del dicembre 1912, o primi del gennaio 1913, chiamò l'Alibrandi negli Uffici dello Istituto e gli partecipò qualmente il Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione debitamente verbalizzata, lo avesse chiamato a ricoprire una importante carica nello Istituto stesso.

Drj

E questo pronuncia non ha altrimenti motivato che con il considerare tale mezzo istruttorio concludente ed ammissibile.

A queste proposizioni il Direttore Generale ricorda che con deliberazione 20 gennaio 1913 il Consiglio di Amministrazione stabilì di aumentare il numero degli Ispettori Aggiunti portandolo da 16 a 23, ed in quella occasione lo autorizzò ad assumere, in tale qualità, anche l'Alibrandi, il quale, in data 23 di



cembre 1912 (dopo che il 16 dello stesso mese l'Agenzia Generale era stata concessa al comm. Montefiore in seguito al concorso al quale lo stesso Alibrandi aveva preso parte) chiese un posto superiore. Il grado di ispettore aggiunto non si può dire che costituisca una carica importante ed un posto superiore nell'ordinamento dell'Istituto: il servizio ispettivo comprende infatti ispettori compartimentali, ispettori centrali, e, infine, ispettori aggiunti. Lo stipendio di questi ultimi varia fra un minimo di L. 4.000 ed un massimo di L. 6.000, naturalmente assai migliore è il trattamento economico, come la posizione gerarchica, spettante alle altre due categorie di ispettori. Dopo quella autorizzazione il signor Alibrandi fu presentato al Direttore Generale da uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, ed egli lo informò verbalmente della autorizzazione che gli era stata data di assumersi in qualità di ispettor aggiunto. A questa comunicazione verbale avrebbero dovuto seguire ulteriori intese con l'Alibrandi, circa le condizioni del contratto e la concreta determinazione dello stipendio, sempre nei limiti sopraddetti. La cosa però non ebbe più seguito, avendo l'Alibrandi, subito dopo, iniziato contro la Pussiana, giudizio di danni per la cessazione del lavoro della Compagnia in Italia.

e, quasi contemporaneamente, promosso anche contro l'Istituto il giudizio attuale per ricambiato di darvi per l'aggiudicazione dell'Agenzia di Roma, fatta al Montefiore, e che come a questi poteva essere fatta a qualsiasi persona il Consiglio avesse giudicata più idonea dal punto di vista commerciale. A questo riguardo il Direttore Generale osserva che l'idoneità al posto di ispettore aggiunto non è stata mai ritenuta dal Consiglio di Amministrazione equivalente a quella necessaria per l'ufficio ben diverso di Agente Generale, né vi può essere alcuna equivalenza fra i due uffici.

L'Avvocatura Generale Craviale, pure ritenendo che la risposta all'interrogatorio possa darsi in termini tali da fare manifesta alla Corte tutta la sua inconcludenza, e quindi da consentire una definitiva pronuncia contraria alle pretese dell'Alibrandi, crede tuttavia opportuno, ad ogni buon fine, il ricorso per Cassazione, oltre che per il mancato accoglimento delle fondamentali tesi di diritto sostenute per l'Istituto, anche per la evidente contraddizione che vizia la sentenza, per essersi da un lato esclusa la possibilità per parte dell'autorità giudiziaria di apprezzare essa l'idoneità dell'Alibrandi al posto di agente, e dall'altro per avere ammesso un mezzo istruttorio, il quale, solo istante potrebbe servire alla definizione della causa, in

dsj



quanto fosse lecito al magistrato argomentare dalla in  
dennità ad un'altra carica, l'indennità al posto di agente  
generale, in quanto cioè fosse data al magistrato qual  
che possibilità che dalla prima parte della sentenza  
è stata negata. Senza dire che, essendo già stata de  
dotta nelle difese di primo grado, esplicitamente richia  
mato nella comparsa di secondo grado, la irrilevanza  
di detto interrogatorio, la sentenza è anche viziata  
da difetto di motivazione.

Il Comitato Permanente, in adunanza del 4 cor  
rente, in conformità al parere della R. Avvocatura  
Generale, ha deliberato di proporre al Consi  
glio il ricorso per Cassazione contro la sentenza della  
Corte d'Appello di Roma. Intanto il Direttore Gene  
rale non ha potuto esimersi dal presentarsi al Ma  
gistrato nell'udienza fissata per l'interrogatorio, cioè il  
quoriente, e di pieno accordo con la R. Avvocatura  
Generale, facendo salva ogni mezzo di impugnativa  
ha risposto in modo conforme al reale svolgimento dei  
fatti.

Il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Gene  
rale, ne prende atto e approva la proposta del Comi  
tato Permanente circa la notifica del ricorso per cassa  
zione.

4. Sovrapremio per il rischio di guerra per gli ascritti alla Milizia Territoriale.

Il Direttore Generale ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella precedente adunanza, non ebbe la opportunità di un nuovo esame delle condizioni per la copertura del rischio di guerra, nei riguardi specialmente degli ascritti alla Milizia Territoriale.

Egli osserva che nulla di nuovo oggi può dirsi sul rischio di guerra dal punto di vista tecnico, giacché la mancanza di dati statistici atti a rendere questo rischio tecnicamente valutabile, permane tuttora. Se la breve esperienza direttamente fatta può darci un qualche ammaestramento, esso è che anche per gli appartenenti alla Milizia Territoriale deve riconoscersi l'esistenza di un rischio speciale o di un aggravamento dell'ordinario rischio di morte; compariamente a quel che da noi si ritenne nella prima determinazione delle condizioni di copertura del rischio di guerra. Allora fu infatti accordata la copertura completamente gratuita per territoriali.

DG

Senza dunque ripetere quanto si ebbe occasione di esporre nell'agosto dell'anno decorso circa il carattere del rischio di guerra, giova rammentare che il rischio di guerra, date anche le condizioni speciali e senza precedenti nelle quali si svolge l'attuale conflitto



internazionale non è valutabile, neppure con larghi limiti di approssimazione, e che nell'accettazione di esso conviene procedere con la massima cautela, non essendo possibile altra valutazione che non sia un apprezzamento intuitivo.

Ciò premesso, ed attenendosi all'indirizzo segnato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ha sottoposto a nuovo studio degli Uffici della Direzione Generale i seguenti quesiti:

1.) È opportuno derogare alla norma attualmente adottata di non assumere il rischio di guerra quando venga richiesto oltre il 30° giorno dall'annuclamento? È opportuna una deroga almeno in casi speciali?

2.) Nella ipotesi che si risponde negativamente alla prima parte del quesito che precede affermativamente alla seconda parte, può ammettersi la deroga per territoriali o ammessa la deroga conviene che sia mantenuta la copertura gratuita, ovvero si deve esigere il pagamento di un sovrappremio?

3.) È opportuno ritornare sul criterio della gratuità per la copertura del rischio di guerra da accordarsi di ora in avanti ai territoriali, anche per le assicurazioni chieste nei 30 giorni?

La formulazione dei quesiti corrisponde oltre che al corretto informatore del voto del Consiglio di Amministrazione

ministrazione, anche alle richieste delle Agenzie Generali provocate quasi esclusivamente da casi riflettenti la milizia territoriale.

Ciò premesso, egli porta a conoscenza del Consiglio che il nuovo esame dell'argomento ha condotto alle seguenti conclusioni:

1°) È da escludere la convenienza di riesaminare la questione del rischio di guerra con l'intendimento di alleggerire le condizioni attualmente richieste agli assicurandi, e conviene limitare i nuovi provvedimenti alla sola milizia territoriale.

2°) Per gli appartenenti alla milizia territoriale, conviene abbandonare il criterio dell'assoluta gratuità e anche per le assicurazioni chieste nei 30 giorni dell'arruolamento e da stabilirsi un sopra-premio, che può essere egualmente stabilito alla ragione del 2% del capitale assicurato.

dy

3°) Si può consentire per territoriali l'accettazione del rischio oltre il 30° giorno dell'arruolamento, ma non oltre il 60° contro il sopra-premio del 3% del capitale assicurato.

Queste condizioni sono state ideate per gli ufficiali; giacché è raro il caso che l'assicurazione contro il rischio di guerra venga richiesta da uomini di truppa. Ma



rimarrebbe inteso che, qualora si presentasse qualcuno di questi casi, si potrà accettare il rischio di guerra alle condizioni sopra indicate per gli Ufficiali.

Il Consiglio approva le conclusioni del Direttore Generale.

8. Cessione del 40% di rischi assunti da Compagnie autorizzate.

Sentita la relazione del Direttore Generale il Consiglio delibera il rifiuto della cessione del 40% dei rischi seguenti, assunti da Compagnie autorizzate, che esso giudica assunti senza sufficienti cautele:

Compagnia: Adriatica

Assicurato: Accusato Gustavo Ernesto di anni 28

Capitale della Compagnia: L. 10.000

Quota parte Istituto: " 4.000

Categoria: Termine fisso con differimento di anni 18

Parere del Consulente medico: manca

Conclusioni dell'Ufficio VII. Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile. E però da avvertire che la polizza include la garanzia del rischio di guerra purché in vigore da sei mesi dalla chiamata alle armi (che si dovrebbe ritenere non avvenuta nel caso dell'assicurato) ma coll'addizionale del 2% del caso.

-4-

pitale. Poiché se l'assicurato fosse chiamato alle armi fra  
2 mesi, l'Istituto si troverebbe a posto col solo sovrappremio  
del 2%.

2) Compagnia: Adriatica  
Assicurato: Donati Giacinto di anni 28  
Capitale della Compagnia: £ 5.000  
Quota parte Istituto: „ 2.000  
Categoria: Effetti multipli durata 25 anni  
Parere del Consulente medico: manca.

Conclusioni dell'Ufficio VII: Questa polizza  
è di quelle che portano numerazioni nuove, assegna-  
ta dalla Rappresentanza di Milano dell'Adriatica,  
su le quali fu richiamata l'attenzione del Ministero.

Indipendentemente da ciò il rischio sarebbe accetta-  
bile. È però da avvertire che, come la polizza succedente,  
essa include la garanzia del rischio di guerra coll'ad-  
dizionale del 2 per mille del capitale.

3) Compagnia Adriatica  
Assicurato: Giordana Carlo Tullio di anni 38  
Capitale della Compagnia: £ 10.000  
Quota parte Istituto: „ 4.000  
Categoria: Mista premi annui per 20 anni  
Parere del Consulente medico: Accettabile data la

forma di assicurazione.

Conclusioni dell'Ufficio VII. È anche questa una polizza provvisoria. Indipendentemente da ciò il rischio sarebbe accettabile dal lato sanitario. È però da avvertire che la polizza include la garanzia immediata del rischio di guerra per la quale la Compagnia ha applicato un sovrapprezzo unico del 3% del capitale, in considerazione che l'assicurato appartiene alla Milizia Territoriale, per la quale la Compagnia garantisce il rischio di guerra gratuitamente, purché la polizza sia in vigore da almeno sei mesi all'epoca della chiamata sotto le armi.

4) Compagnia Cooperativa

Assicurato: Paschi Sordani di anni 39

Capitale della Compagnia: L. 8.000

Quota parte Istituto: . 3.200

Categoria: Mista premi annui durata 25 anni.

Parere del Consulente medico: per assicurazione precedente: quasi buono.

Conclusioni dell'Ufficio VII. L'assicurato non regolarmente una polizza emessa dall'Istituto in data 2 dicembre 1913, per un capitale di L. 12.000, di categoria Mista durata 25 anni. La Società Cooperativa ci sottopone ora in cessione una polizza di L. 8.000, della stessa

categoria a noi proposta, e della durata di 21 anno, che dal lato sanitario sarebbe accettabile, qualora non si ritenga di rifiutarla per essersi rivolte alla concorrenza.

### 5) Compagnia Generali

Assicurato: *Faylia Vekusko* di anni 49

Capitale della Compagnia: L. 25.000

Quota parte *Takisto*: . 10.000

Categoria: Vita intera premi temporanei per anni 20.

Parere del Consulente medico: *Medicere* (gen. bilixio e misure somatiche).

Conclusioni dell' Ufficio VIII: Padre morto a 64 anni, di pneumonite acuta. Madre morta a 60 anni, di diabete. Una sorella di anni 44 vivente e sana. L'assicurato è grasso; secondo riferisce nel suo rapporto il medico di famiglia, ha tendenza all'artritismo: due anni or sono soffrì pure di esaurimento nervoso, per quale consultò anche due specialisti, il Dott. Francani ed il Prof. Locusano. Lo stesso medico ritiene transitori i disturbi unaccennati ed accetta che l'assicurato non ha disposizione alcuna all'alienazione mentale.

MJ

Dato anche il parere espresso dal nostro Consulente medico (Dott. Romanelli) si fonda per il rifiuto



6) Compagnia Di Milano

Assicurato: Paluzzi Arturo di anni 39

Capitale della Compagnia: L. 20.000

Quota parte Istituto: . . . 8.000

Categoria:  $\frac{1}{2}$  vita intera -  $\frac{1}{2}$  termine fisso per anni 25.

Parece del Consulente medico: Accettabile col soprapprezzo per annua.

Conclusioni dell'Ufficio VII: Il nostro consulente medico giudica questo rischio "accettabile col soprapprezzo per annua" che la Compagnia non ha applicato, come non ritenne di applicare l'Istituto, per una assicurazione proposta dallo stesso assicurato, del capitale di L. 20.000, categoria Mista a 25 anni la di cui polizza non venne poi regolarizzata. Si ritiene che il rischio sia da rifiutare per esservi l'assicurato rivolto alla concorrenza.

7) Compagnia Adriatica

Assicurato: Carpini Vincenzo di anni 39

Capitale della Compagnia: L. 3.000

Quota parte Istituto: . . . 1.200

Categoria: Mista premi annui con differimento a 20 anni

Conclusioni dell'Ufficio VII: La presente polizza

fa parte di quelle che portano una numerazione provvisoria assegnata dalla Rappresentanza di Milano e per le quali fu richiamata l'attenzione dell'on. Ministero di Agricoltura. Indipendentemente da ciò la cessione sarebbe accettabile dal lato sanitario. È però da osservare che la polizza include la copertura immediata del rischio di guerra per la quale la Compagnia ha richiesto un soprappremio unico del 3% del capitale.

8) Compagnia Generali

Assicurato: Degl' Incerti Riccardi di anni 31

Capitale della Compagnia: L. 5.000

Quota parte Istituto: 2.000

Categoria: Termine fisso durata 15 anni

105

Parere del Consulente medico: Accettabile data la forma di assicurazione e il differimento. Rischio medico.

Conclusioni dell'Ufficio VIII. L'assicurato è grasso: attualmente appare sano e robusto; due anni or sono ebbe una bronchite che scomparve completamente in dieci giorni. Per quanto la forma di assicurazione proposta sia quella termine fisso con differimento di anni 15, si è in dubbio per l'accettazione, data l'obesità dell'assicurato.



9) Compagnia Adriatica  
Assicurato: Stoppa Nullo di anni 31  
Capitale della Compagnia: L. 10.000  
Quota parte Istituto . . . L. 4.000  
Categoria: Mista premi annui durata 19 anni.  
Parere del Consulente medico: Manna  
Conclusioni dell'Ufficio VII: Polizza prov-  
visoria emessa dalla Rappresentanza di Milano.  
Indipendentemente da ciò il rischio sarebbe ac-  
cettabile dal lato sanitario. È però da avvertire che  
essa include la garanzia del rischio di guerra pure  
che in vigore da sei mesi dalla chiamata alle armi  
(che si dovrebbe ritenere non avvenute nel confronto del-  
l'assicurato) ma coll'addizionale del 2 per mille del  
capitale. Sicché se l'assicurato fosse chiamato alle  
armi fra 6 mesi l'Istituto si troverebbe esposto col solo  
soprapremio del 2 per mille.

10) Compagnia Adriatica  
Assicurato: Grasso Caff Salvatore di anni 25  
Capitale della Compagnia: L. 10.000  
Quota parte Istituto . . . L. 4.000  
Categoria: Tennin fisso con differimento di anni 20.  
Parere del Consulente medico: manna  
Conclusioni dell'Ufficio VII: Sulla stessa scorta l'U.

istituto ha già accettato una precedente cessione della  
 Compagnia Generali», capitale £20.000 di sua que-  
 sta parte, categoria Mista a premi decrescenti durata  
 20 anni. La polizza che ora si presenta in cessione è A.  
 diabina e una di quelle provvisorie emesse dalla Rappre-  
 sentanza di Milano. Dal lato sanitario sarebbe accet-  
 tabile. È però da avvertire che essa include la garanzia  
 del rischio di guerra purché in vigore da sei mesi dalla  
 chiamata alle armi (che si dovrebbe ritenere non avve-  
 nuta nel confronto dell'assicurato) ma coll'addizionale  
 del 2% del capitale. Finché se l'assicurato fosse chiama-  
 to alle armi fra tre mesi l'Istituto si troverebbe esposto  
 col solo soprappiù del 2 per mille.

Ad

11) Compagnia di Milano

Assicurato: Conti Alberto di anni 50  
 Capitale della Compagnia: £ 6.000  
 Quota parte Istituto: " 2.400  
 Categoria: Vita intera premi temporanei, per an-  
 ni 20.

Parere del Consulente medico: Accettabile  
 Conclusioni dell'Ufficio VIII: Il Consulente  
 medico della Compagnia dichiara di aver riscontrato nel  
 l'assicurato che il fegato sembra sconfinare appena di  
 un centimetro dall'arco costale. Data tale constatazione



La Compagnia ritenne opportuno di rivolgersi per  
schiarimenti al medico di famiglia Sig. D. Cadini, il  
quale così rispose: « Ho avuta occasione di visitare il  
Sig. Alberto Conti inolti anni or sono per caso di poco  
momento e di nessuna entità. Attualmente, caso qua-  
si strano, dopo vari anni l'ho visitato di nuovo per  
febri reumatiche con catarro bronchiale semplice e  
con questa mattina con attenzione ho ricercato i limi-  
ti della regione epatica che mi risultano normali  
senza nessun dubbio. Trovati il limite superiore sul-  
la parastole mammillare e alla 6<sup>a</sup> costa - sulla a-  
scellare media all'8<sup>a</sup> costa - il limite inferiore sulla  
parasternale ure (e poco più continuato) sotto l'arca-  
ta costale e sulla mammillare all'arco costale senza de-  
bordare ».

Si è in dubbio per l'accettazione: non conoscendo  
se l'assicurato è guarito della malattia dalla quale  
era affetto al momento della seconda visita fissata  
dal D. Cadini; per l'età meatura (anni 50) e per la  
forma di assicurazione proposta (vita intera a premi  
temporanei per anni 20).

Il Consiglio delibera per l'accettazione del 40%  
dei seguenti rischi:

1) Compagnia Toscano

Assicurato: Bacchetti Napoleone di anni 55 1/2  
 Capitale della Compagnia: £ 1.000  
 Quota parte Istituto: " 400  
 Categoria: Mista premi annui durata 15 anni.  
 Parere del Consulente medico: Accettabile data la forma e la durata dell'assicurazione.  
 Conclusioni dell'Ufficio VIII: Padre morto a 48 anni, per furo. Madre morta a 42 anni, di polmonite acuta. Un fratello morto a 34 anni, di pneumorragia. Sono viventi ed in buona salute 1 fratello di anni 67 e 2 sorelle di anni 54 e 63. L'assicurato ebbe: nel 1855 una pleurite secca sinistra, durata pochi giorni; nel 1895 una polmonite acuta durata un mese; nel 1912 una polmonite sinistra durata 12 giorni. Date le malattie pregresse e l'età matura dell'assicurato (anni 54) vi è in dubbio per l'accettazione.

(M)

### 2) Compagnia Generali

Assicurato: Bette Antonio di anni 25  
 Capitale della Compagnia: £ 2.000  
 Quota parte Istituto: " 800  
 Categoria: Mista premi annui con differenziale anni 20.  
 Parere del Consulente medico: Manca  
 Conclusioni dell'Ufficio VIII: Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile, però da avvertire che la polizza



include la copertura immediata del rischio di guerra, per la quale la Compagnia ha richiesto un sovrappremio del 6 per cento del capitale.

### 3) Compagnia Generali

Assicurato: Galetto Francesco di anni 33

Capitale della Compagnia: L. 10.000

Quota parte Istituto: 4.000

Categoria: Mista premi <sup>annui</sup> per 20 anni

Parere del Consulente medico: Accettabile data la forma di assicurazione.

Conclusioni dell'Ufficio VIII: Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile. È da avvertire però che la polizza include la copertura immediata del rischio di guerra per la quale la Compagnia ha applicato un sovrappremio del 6% del capitale.

Esaurito così l'ordine del giorno, il Presidente di  
chiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio

*Imperio*

Il Direttore Generale

*A. Boni*

Il Consigliere Segretario

*Adolfino estensore*